Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2021

Verona, 26 febbraio 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa.....3
AMBIENTE - Comunicazione annuale 2021 pile e accumulatori, attivato il portale.....4
EMISSIONI – COV Composti Organici Volatili, dichiarazione annuale entro il 1° marzo.....4
MUD 2021 – Scadenza prorogata al 16 giugno p.v.....5
RIFIUTI - Rifiuti da costruzione e demolizione, circolare ministeriale.....7
RIFIUTI - Vidimazione dei registri di carico e scarico, indicazioni operative.....7

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – Prorogato al 27 marzo il divieto di spostarsi tra Regioni.....8
EMERGENZA COVID 19 - Cittadini italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia, Brasile, Austria, Regno Unito.....9
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Ministero Salute, Veneto in zona gialla.....11
EMERGENZA COVID 19 - Ulteriori misure per l'emergenza, DPCM 14.01.2021.....11
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto, misure esercizi ristorazione.....12
EMERGENZA COVID 19 – Ulteriori disposizioni urgenti per l'emergenza epidemiologica, Decreto-legge 12 febbraio 2021.....13
EMERGENZA COVID 19 – Chiarimenti Garante privacy, vaccinazioni in ambito lavorativo.....13
SICUREZZA LAVORO- Denuncia infortunio e malattia professionale, servizi online.....14
SICUREZZA/INAIL - Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e ad agenti biologici, obbligo invio telematico.....14
SICUREZZA LAVORO – INAIL, online piattaforma per il rischio stress lavoro-correlato.....15
SICUREZZA LAVORO - Aggiornamento allegati D.LGS.81/08 e smi, Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.....17

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Tamponi rapidi in farmacia.....18

NEWS AREA TECNICA

REACH - Piano controlli 2021.....19

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO/Covid-19 - INAIL, indicazioni per la corretta misurazione della temperatura mediante termocamera.....20

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa/

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la **circolare n. 3 dell'11 febbraio 2021** recante "Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza".

Con la legge n. 159/2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020 è stato stabilito che tutti gli atti autorizzativi o abilitativi (comprese le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19 conservano validità fino allo scadere del novantesimo giorno successivo a detta data scadenza dell'emergenza sanitaria (attualmente fissata al 30 aprile 2021).

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Pubblicata inoltre **la circolare n 1 del 4 febbraio 2021** con la quale viene corretto un errore materiale riportato nella Delibera n.3/2020: il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha ripubblicato l'allegato A della Delibera. In particolare, il titolo della terza sezione "compilare per le carrozzerie mobili associate" è stato sostituito con "compilare per le carrozzerie fisse e per le carrozzerie mobili associate".

Si ricorda che nella terza sezione dell'attestazione devono essere riportate le seguenti informazioni:

1. Tipologia
2. Descrizione della carrozzeria
3. Attrezzatura installate
4. Presenza di coperture
5. Materiale e spessore delle pareti
6. Dispositivo / sistema di carico e scarico dei rifiuti
7. Possibilità di bonifica
8. Possibilità di fenditure nelle giunzioni
9. Ogni altro elemento ritenuto utile dal responsabile tecnico

Si segnala infine la **circolare n 2 del 9 febbraio 2021** in merito all'utilizzo di macchine operatrici in particolari condizioni stradali.

AMBIENTE - Comunicazione annuale 2021 pile e accumulatori, attivato il portale per l'invio
https://www.apiverona.it/ambiente-comunicazione-annuale-2021-pile-e-accumulatori-attivato-il-portale-per-linvio/

Fonte Ecocerved

E' stato attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2020 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2021.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2021.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2020.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

EMISSIONI – COV Composti Organici Volatili, dichiarazione annuale entro il 1° marzo
https://www.apiverona.it/emissioni-cov-composti-organici-volatili-dichiarazione-annuale-entro-il-1-marzo-3/

Fonte Ecocerved

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, come modificato dal D.Lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato **pitture**, **vernici** e **prodotti per carrozzeria** (*l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006 di seguito riportato*) trasmettono al Ministero dell'ambiente per il tramite delle CCIAA, entro **il 1° marzo di ogni anno**, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

Si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. La dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali (ex art. 40 c. 7 del D.L.201/2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 214/2011).

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle due sezioni “Sezione anagrafica” e “Sezione prodotti immessi sul mercato” e si può **compilare solo su modulistica cartacea.** La modulistica *(riportata anche in calce)* viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta ed è disponibile nei siti Internet www.minambiente.it www.unioncamere.it www.ecocerved.it

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4. Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra. Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in chilogrammi/anno.

La comunicazione va **inviata entro il 1° marzo p.v.** al seguente indirizzo a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento:
RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura **"**Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006**"** nonché l'indicazione del Codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

Link Ecocerved: Istruzioni COV

MUD 2021 – SCADENZA PROROGATA AL 16 GIUGNO P.V.
https://www.apiverona.it/mud-2021-scadenza-prorogata-al-16-giugno-p-v/

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il DPCM 23 dicembre 2020 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”.
Il nuovo DPCM 23 dicembre 2020 sostituisce il precedente DPCM 24 dicembre 2018, confermando la struttura del modello articolato in 6 comunicazioni e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare alla Camera di Commercio competente nel 2021 con riferimento all’anno 2020.

Poiché il suddetto DPCM 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, secondo quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto).
Il DPCM contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)
- Allegato 2 – Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Allegato 3 – Facsimile di scheda Comunicazione via telematica
- Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica
-

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono confermati e individuati dalla normativa seguente: dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e- dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182.

In particolare, come già riportato nella ns precedente circolare del 17.02 u.s., i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
x Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
x Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
x Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
x Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
x Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)).
x i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
x I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:
– gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
– i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni

Sono state riviste le seguenti comunicazioni:
– comunicazione "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" con il passaggio da 10 a 6 categorie di Raee;
– comunicazione "rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione" che dovrà essere effettuata dai "soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)".Quanto alle modalità di presentazione, si introduce l'obbligo di presentazione della "Comunicazione rifiuti" per i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Resta invariato l'obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni "rifiuti", "veicoli fuori uso", "imballaggi" sia per la sezione consorzi che gestori rifiuti di imballaggio, e "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" (vd. ns. circ. n. 42 del 17 febbraio 2021 – link.)

Sul sito di Ecocamere, il sito ambientale delle Camere di commercio www.ecocamere.it, Ecocerved ha reso disponibili il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. Non sono valide, ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità quali, ad esempio, supporti magnetici (floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente con queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica tramite il sito http://www.mudtelematico.it/.

In particolare per quanto riguarda le Istruzioni per la compilazione del MUD 2021 – Comunicazione rifiuti, sul sito di Ecocamere è disponibile il seguente estratto dalla GU che riporta le istruzioni e le schede di interesse per la Comunicazione in oggetto.
Scarica estratto Compilare la Comunicazione Rifiuti
Rimangono comunque immutate le informazioni da comunicare e le modalità per la trasmissione; per le modalità di accesso e prenotazione del servizio di assistenza Apindustria si rimanda a quanto comunicato con ns. circ. n. 42 del 17 febbraio 2021 – link.

RIFIUTI - Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito domestico, circolare ministeriale
https://www.apiverona.it/rifiuti-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-prodotti-nellambito-domestico-circolare-ministeriale/

Pubblicata dal Ministero Ambiente la circolare prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 recante "Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche".

Con tale provvedimento viene chiarito che i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono continuare ad essere gestiti come rifiuti urbani.

Nella suddetta circolare viene confermato che tale tipologia di rifiuti prodotta, sempre in ambito domestico, ma da parte di imprese, dovrà essere classificata come rifiuto speciale e assoggettata di conseguenza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (iscrizione nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali per il trasporto, registro c/s e formulario).

Riguardo le quantità da conferire al servizio pubblico, si richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all'articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

RIFIUTI - Vidimazione dei Registri di carico e scarico, indicazioni operative da Unioncamere
https://www.apiverona.it/rifiuti-vidimazione-dei-registri-di-carico-e-scarico-indicazioni-operative-da-unioncamere/

Fonte Ecocamere

Pubblicata sul sito di Ecocamere in data 05 febbraio 2021 una nota relativa alla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti.

L'articolo 190 "Registro cronologico di carico e scarico" del D.lgs. 152/2006 è stato modificato in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie n. 851 e 852 del 2018 (parte del pacchetto europeo sull'economia circolare), per effetto del D.lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all'interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti.

Nella nota si richiama quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili: **la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell'utilizzo, con l'indicazione – in ogni pagina – dell'anno a cui si riferisce**, per cui l'anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.

Secondo Unioncamere sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico rimangono perciò valide le modalità operative in essere, già precisate con una precedente nota nel 2008, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:

- per i *Registri cartacei con pagine già numerate:* trattandosi di registri prestampati con fogli che già presentano una numerazione, non dovrà essere apposta nessuna numerazione aggiuntiva;
- per i *Registri tenuti tramite strumenti informatici:* per accelerare la procedura, si suggerisce alle imprese – prima della vidimazione – di stampare le pagine che costituiranno il registro, avendo cura che le pagine siano numerate in modo progressivo e riportino la denominazione e il codice fiscale dell'azienda; in ogni pagina dovrà poi essere riportato l'anno di riferimento, indicandolo al momento della scrittura dei movimenti.

Sostanzialmente quindi, in base a quanto scrive Unioncamere in merito alla vidimazione dei Registri di carico e scarico, non ci sono di fatto novità ma **restano valide le modalità operative in essere**.

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – Prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostarsi tra diverse Regioni

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-prorogato-fino-al-27-marzo-il-divieto-di-spostarsi-tra-diverse-regioni/

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all'interno della stessa Regione e in zona arancione all'interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

EMERGENZA COVID 19 - Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia, Brasile, Austria, Regno Unito
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-cittadini-italiani-in-rientro-dallestero-e-cittadini-stranieri-in-italia-brasile-austria-regno-unito/

Fonte Ministero Esteri aggiornamento 13/02/2021

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero.

Regole specifiche per il Brasile
In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):

•coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
•i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
•coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Regole specifiche per l'Austria
Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento per chi entra dall'Austria, consultabili nell'allegato all'autodichiarazione in fondo a questa pagina.

Regole specifiche per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell'autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità).
In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
ORDINANZA MIN. SALUTE - 13 FEBBRAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 16 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE - 9 GENNAIO 2021
DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1
ORDINANZA DEL 23 DICEMBRE 2020
DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020 ("DECRETO NATALE")
DPCM 3 DICEMBRE 2020
VAI al QUESTIONARIO INFORMATIVO
- AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO: **MODELLO**
-NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO: **ALLEGATO AUTODICHIARAZIONE**

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza del Ministero della salute, Veneto in zona gialla
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-del-ministero-della-salute-veneto-in-zona-gialla/

Firmata dal Ministro della Salute una nuova ordinanza con la quale il Veneto da lunedì 1 febbraio c.a. è n zona gialla.

In particolare l'area gialla prevede gli spostamenti fuori dal proprio comune all'interno della propria Regione senza autocertificazione.

EMERGENZA COVID 19 - Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, DPCM 14.01.2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ulteriori-misureper-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-dpcm-14-gennaio-2021/

Come noto sono state adottate nuove ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica con il DPCM 14 gennaio 2021 che sostituisce il precedente del 3 dicembre 2020. Le principali nuove disposizioni, valide fino **al 5 marzo 2021,** sono le seguenti:

Misure sull'intero territorio nazionale

- confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, salvo che lo spostamento sia giustificato da esigenze di lavoro, necessità o salute. Su tutto il territorio nazionale viene inoltre vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

- confermato per le **attività commerciali al dettaglio** e per le **attività dei servizi di ristorazione** quanto già previsto dal precedente DPCM: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. **Con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione viene previsto che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto sia consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;**

- confermata la chiusura degli impianti sciistici e la loro riapertura a far data dal 15 febbraio 2021 solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida;

- i musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati. Restano chiusi i cinema e i teatri;

- ribadito per le **attività produttive industriali e commerciali** l'obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 nonché gli specifici protocolli relativi ai cantieri e ai trasporti (allegati 12, 13 e 14 del DPCM).

Limitazioni regionali in base alla diversa classificazione del livello di rischio

- confermato il sistema introdotto dal precedente DPCM che prevede limitazioni diverse in base alla diversa classificazione del livello di rischio, sistema che deve coordinarsi con le previsioni del DL 14 gennaio 2021 n. 2 che istituisce anche la **cd. zona bianca** (scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso o alto, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti).

Spostamenti da e per l'estero

- ridefiniti gli elenchi dei Paesi per i quali restano ancora vigenti misure restrittive, in particolare riportati nell'allegato 20 al DPCM

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto, misure relative agli esercizi di ristorazione fino al 5 marzo p.v.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-misure-relative-agli-esercizi-di-ristorazione-fino-al-5-marzo-p-v/

Pubblicata sul Bur n. 21 del 9..2021 l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021 recante ulteriori misure di contenimento da virus COVID-19.

Il provvedimento ha effetto fino al 5 marzo p.v. e contiene le seguenti disposizioni relative agli esercizi di ristorazione:

- E' consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
- I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
- È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.
- È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
- In applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

EMERGENZA COVID 19 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, Decreto-legge 12 febbraio 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-prevenzione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12.02.2021 il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 con il quale viene disposta la proroga **fino al 25 febbraio 2021,** sull'intero territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Firmata inoltre dal ministro della Salute l'Ordinanza 12 febbraio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.02.2021, in vigore dal 14 febbraio 2021. In base al nuovo provvedimento sono attualmente ricomprese:
•nell'area gialla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto;
•nell'area arancione: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria.
•nell'area rossa: nessuna Regione.

La Regione Sicilia a scadenza dell'Ordinanza attualmente vigente (Ordinanza 29 gennaio 2021) passa in zona gialla.

Per le disposizioni specifiche delle aree gialle, arancioni e rosse, si veda la sezione "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo".

EMERGENZA COVID 19 – Chiarimenti del Garante della privacy in tema di vaccinazioni in ambito lavorativo
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-chiarimenti-del-garante-della-privacy-in-tema-di-vaccinazioni-in-ambito-lavorativo/

Fonte Garante della privacy

Si segnala che il Garante per la privacy ha aggiornato le FAQ sul proprio sito in merito alla vaccinazione dei dipendenti, chiarendo se e in che modo possono essere acquisiti i dati relativi alle vaccinazioni dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le **Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it**. L'intento dell'Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che - in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

SICUREZZA LAVORO- Denuncia/comunicazione infortunio e malattia professionale – aggiornati i servizi online
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-denunciacomunicazione-infortunio-e-malattia-professionale-aggiornati-i-servizi-online/

L'Inail comunica che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- **rider**
- **beneficiario reddito di cittadinanza** (RdC) in attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc)
- **lavoratore agile**
- **studente** impegnato in attività di **alternanza scuola-lavoro**.

I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file "Cronologia delle versioni" di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.

SICUREZZA/INAIL - Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e ad agenti biologici. Obbligo invio telematico
https://www.apiverona.it/sicurezzainail-registro-di-esposizione-ad-agenti-cancerogeni-mutageni-e-ad-agenti-biologici-obbligo-invio-telematico/

Con circolari 12 ottobre 2017 n.43, 15 maggio 2018 n.22 e 4 dicembre 2018 n.49 a cui si rimanda per i dettagli (vi invitiamo a consultare la pagina INAIL dedicata.), l'INAIL ha reso disponibile il servizio telematico denominato **"Registro di Esposizione",** al fine di consentire ai Datori di Lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni, mutageni e da agenti biologici (rif. artt. 243, 260 e 280, 282 del D.Lgs. 81/08 e smi.)

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l'inserimento delle credenziali in loro possesso nell'area dei servizi online.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Inail comunica che è terminato il periodo di transizione in cui era possibile inviare i dati dei registri in formato cartaceo o tramite PEC.

Si comunica pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on-line.

Per l'accesso ai servizi online disponibili sul portale dell'Istituto si rimanda alle istruzioni fornite con Circolare n.39 del 19 ottobre 2020; le credenziali INAIL già rilasciate potranno essere utilizzate fino a loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30/09/2021, mentre dal 01/10/2021 sarà operativo esclusivamente l'accesso tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti.

SICUREZZA LAVORO - INAIL: online la nuova piattaforma per la gestione del rischio stress lavoro-correlato

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-online-la-nuova-piattaforma-per-la-gestione-del-rischio-stress-lavoro-correlato/

Fonte www.inail.it

L'Inail ha pubblicato, sul proprio sito internet, la versione reingegnerizzata della **p**iattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08. La piattaforma può essere utilizzata dal Datore di Lavoro e/o suo delegato e da soggetti terzi previsti di credenziali dispositive Inail, abilitati come "Incaricati stress lavoro-correlato" dal Datore di Lavoro. La piattaforma, aggiornata nelle sue funzionalità, è accessibile al link in calce.

Per informazioni tecniche o metodologiche inerenti l'utilizzo della nuova piattaforma, è possibile inviare una richiesta di assistenza tramite il servizio online "Inail Risponde", disponibile nella sezione Supporto del portale.

Per richiedere assistenza tecnica, la richiesta va classificata come:
Ricerca e tecnologia - Assistenza ai servizi online - Piattaforma stress lavoro correlato
Per richiedere informazioni di carattere metodologico e normativo, la richiesta va classificata come:
Ricerca e tecnologia - Informazioni e normativa - Piattaforma stress lavoro correlato

Secondo l'Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". Lo stress lavoro-correlato pertanto può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l'organizzazione e l'ambiente di lavoro.

In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi, in recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo. A tal proposito nel novembre del 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo.

Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.

A sei anni dal lancio della metodologia, grazie al considerevole utilizzo della piattaforma online da parte delle aziende italiane, è stato possibile raccogliere un considerevole bacino di dati su cui si sono basate le principale attività istituzionali su questa tipologia di rischio. Grazie anche alla partecipazione ad importanti esperienze di ricerca con autorevoli partner nazionali ed internazionali, è stato possibile aggiornare ed implementare ulteriormente la metodologia; tutte le informazioni relative alle novità della metodologia e della piattaforma online sono contenute nel manuale d'uso, edizione 2017, consultabile e scaricabile in pdf.

Tra le principali novità si segnala:

- l'aggiornamento delle risorse documentali a supporto della valutazione del rischio;
- il miglioramento del sistema di calcolo della Lista di controllo;
- l'adeguamento delle fasce di rischio, sia per la Lista di controllo che per il Questionario strumento indicatore, sulla base delle analisi dei dati raccolti negli anni;
- l'approfondimento della fase di pianificazione degli interventi per una corretta gestione del rischio.

L'obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l'identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Successivamente, partendo dall'analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un'adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

- Piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

L'attuale monografia costituisce la nuova edizione del precedente manuale 'Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (ed. 2011)'.

- The methodology for the assessment and management of work-related stress risk

In Italy, the regulatory framework for the protection of occupational health and safety (Legislative Decree 81/2008) highlights the employers' obligation to assess the work-related stress risk.

- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Rischi psicosociali e stress sul luogo di lavoro
- Indagini ESENER
- OSH-WIKI Rischi psicosociali (inglese)
- I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola - MIUR - tradotto in lingua tedesca da P.a. Bolzano

Allegati

- Faq - Metodologia e piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato
- 'Checkliste' - Versione per le minoranze linguistiche della provincia autonoma di Bolzano
- Indicazioni commissione consultiva permanente
- Accordo interconfederale
- Buone Pratiche negli interventi di Gestione dello Stress Correlato al Lavoro
- Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, aspetti chiave
- Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, livello impresa
- Gestione del rischio psicosociale - Modello Europeo, livello macro-politico
- La percezione dei fattori di rischio psicosociale tra gli stakeholders europei
- Monitoraggio dei rischi psicosociali sul lavoro
- Rendere il dialogo sociale un successo per la gestione del rischio psicosociale
- Standards europei ed internazionali relativi ai rischi psicosociali sul lavoro

SICUREZZA LAVORO - Aggiornamento Allegati D.LGS.81/08 e smi, Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-aggiornamento-allegati-d-lgs-8108-e-smi-protezione-dei-lavoratori-contro-i-rischi-derivanti-da-unesposizione-ad-agenti-cancerogeni-e-mutageni/

Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983, gli allegati XLII e XLIII al Decreto Legislativo 81/08 e smi **sono sostituiti dagli allegati I e II del Decreto 11/02/2021,** emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute.

Vengono inserite 13 nuove sostanze cancerogene (totale 27) e 2 processi (totale 8).

Allegato XLII:
1.Produzione di auramina con il metodo Michler
2.I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone
3.Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
4.Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
5.Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
6.Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
7.Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
8.Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Allegato XLIII:
1.Polveri di legno duro
2.Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)
3.Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37
4.Polvere di silice cristallina respirabile
5.Benzene
6.Cloruro di vinile monomero
7.Ossido di etilene
8.1,2 –Epossipropano

9.Tricloroetilene
10.Acrilammide
11.2-Nitropropano
12.o-Toluidina
13.14,4 ‘- Metilendianilina
14.Epicloridrina
15.Etilene dibromuro
16.1,3-Butadiene
17.Etilene dicloruro
18.Idrazina
19.Bromoetilene
20.Cadmio e suoi composti inorganici
21.Berillio e composti inorganici del berillio
22.Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
23.Formaldeide
24.4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)
25.Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
26.Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
27.Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Tamponi rapidi in farmacia
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-tamponi-rapidi-in-farmacia/

Fonte Azienda ULSS 9 Scaligera

La Regione Veneto con delibera n. 1864 del 29/12/2020 ha approvato uno specifico Protocollo d’Intesa con le Farmacie presso cui, su base volontaria, si eseguono test antigenici rapidi per la sorveglianza al COVID-19. L’obiettivo è potenziare ulteriormente la capacità nel rilevare l’eventuale esposizione al virus nella popolazione e cercare di interrompere la catena del contagio.

Il costo del singolo tampone non supererà i 26 euro.

L'accesso al tampone si effettua previa prenotazione, senza impegnativa, contattando direttamente la farmacia.

I tamponi presso le farmacie possono essere effettuati da cittadini che:
- non presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 (es. tosse, febbre superiore a 37,5°C, dolori osteo-articolari, mal di gola)
- non sono entrati in contatto stretto (es: convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con soggetto risultato positivo a Covid-19 dalle 48h precedenti all’esecuzione del test
- non convivono con soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena
- non sono sottoposti a provvedimento di isolamento o quarantena.

REACH - Piano controlli 2021
https://www.apiverona.it/reach-piano-controlli-2021/

Fonte Normachem
Fonte ECHA

Con il 2021 partirà il nuovo **REF (Reach Enforcement Project)**. La nona versione (REF-9) si concentrerà sugli obblighi legati all'**immissione sul mercato** e all'**uso di sostanze in autorizzazione** (rif. Allegato XIV REACH), così come sull'**applicabilità dell'esenzione da registrazione** come prevista dall'art.2 par. 7 lettera d) del Reg. REACH.

Come previsto dall'art. 56 del Reg. REACH, immettere sul mercato e utilizzare sostanze in autorizzazione è possibile solo se a monte è stata rilasciata una **autorizzazione** da parte della Commissione europea.

Richiedere una autorizzazione significa, in breve, argomentare il fatto che non vi siano alternative economicamente vantaggiose e che le attuali modalità d'uso non espongano l'uomo e l'ambiente a rischi eccessivi. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la cosiddetta *latest application date* **(LAD)** per poter continuare ad utilizzare la sostanza oltre la *sunset date* **(SD)** (LAD e SD sono riportate per ogni sostanza in Allegato XIV). Qualora la domanda non fosse stata inviata prima della LAD, alla *sunset date* la sostanza non potrà più essere utilizzata o immessa sul mercato.
Una volta rilasciata, gli utilizzatori di tale sostanza devono sottostare rigorosamente alle condizioni d'uso e seguire scrupolosamente il piano di monitoraggi indicati dal documento autorizzativo. Il REF-9 si concentrerà appunto su tali adempimenti.

Per arrivare preparati a una eventuale **ispezione** sarà quindi fondamentale procedere con i seguenti step:

1. verificare se nel proprio portafoglio di prodotti vi siano sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele elencate nell'Allegato XIV del Reg. REACH (sostanze soggette ad autorizzazione);

2. se utilizzatori, verificare se a monte nella catena di approvvigionamento è stata richiesta l'autorizzazione per il proprio uso:
   - *in caso affermativo, se l'uso è stato già autorizzato*: notificare il proprio uso ad ECHA e sottostare alle condizioni previste dall'autorizzazione;
   - *in caso affermativo, se l'uso non è stato ancora autorizzato*: attendere il rilascio dell'autorizzazione e, nel frattempo, richiedere una dichiarazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione per l'uso in questione;
   - *in caso negativo*: interrompere l'uso o richiedere una propria autorizzazione;

3. se importatori/fabbricanti:
   - *se la LAD non è ancora trascorsa*: richiedere l'autorizzazione per gli usi a valle o comunicare a valle che dalla SD la sostanza non sarà più disponibile;
   - *se la LAD è già trascorsa*: interrompere la messa a disposizione della sostanza e valutare se nel frattempo richiedere una autorizzazione per la sostanza.

Parallelamente alla **verifica degli adempimenti autorizzativi**, ECHA farà partire un progetto pilota relativo alla **verifica dell'applicabilità dell'esenzione da registrazione REACH per sostanze recuperate**. Sappiamo infatti che le recenti normative europee sull'economia circolare promuovono il riciclaggio e quindi il recupero di sostanze a partire da rifiuti. Se da un lato i rifiuti sono completamente esclusi dal Reg. REACH, dall'altro, nel momento in cui si esegue un'operazione di recupero, le sostanze recuperate rientrano pienamente nel campo di applicazione del regolamento. Il recupero di sostanze da rifiuti è inquadrato dal Reg. REACH essenzialmente come una fabbricazione e quindi deve essere attentamente valutato l'obbligo di registrazione delle sostanze recuperate.

Lo stesso regolamento tuttavia prevede una **esenzione** dalla registrazione per tali sostanze recuperate (art. 2, par. 7, lettera d) del Reg. REACH) qualora si riesca a dimostrare che:

- la sostanza recuperata è già stata registrata da un soggetto europeo;
- la sostanza recuperata è la stessa che è stata registrata dal soggetto europeo;
- nel sito in cui avviene il recupero sono presenti i documenti previsti dall'art. 31 (Schede di Dati di Sicurezza) o dall'Art.32 (le cosiddette "schede informative") del Reg. REACH.

Le ispezioni secondo il progetto pilota si concentreranno quindi sulle aziende che recuperano sostanze a partire da rifiuti e che sono quindi autorizzate ai sensi della normativa ambientale per tale pratica. Ci si riferisce ad esempio alle aziende che recuperano plastica per la realizzazione di compound polimerici, alle aziende che riciclano carta, vetro, metalli, e così via.

Il REF-9 e il relativo progetto pilota partiranno come fase operativa nel 2021 e i risultati di tali controlli saranno disponibili a metà del 2022.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO/Covid-19 - INAIL, indicazioni per la corretta misurazione della temperatura mediante termocamera
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-inail-indicazioni-per-la-corretta-misurazione-della-temperatura-mediante-termocamera/

Fonte www.inail.it

La misurazione della temperatura corporea, prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro, rappresenta un'efficace misura di prevenzione e di contenimento dell'infezione da Covid-19. In continuità con la scheda dello scorso novembre dedicata alla rilevazione della temperatura corporea con termometri IR, il Dit (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) e il Dimeila (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) dell'Inail, in collaborazione con il Dipartimento Organi di senso di Sapienza Università di Roma e la Direzione regionale Inail Calabria Uot di Catanzaro, hanno realizzato un nuovo fact-sheet dal titolo: "Valutazioni della temperatura corporea con termocamere durante la pandemia da nuovo coronavirus Sars-Cov2: principi di funzionamento e indicazioni d'uso".

Caratteristiche e funzionamento delle termocamere. Il documento, nella parte introduttiva, spiega le caratteristiche e il funzionamento di questi dispositivi. La termocamera è un particolare tipo di telecamera sensibile alla radiazione infrarossa (IR) irradiata da tutti i corpi con temperatura superiore allo zero assoluto. Più un oggetto è caldo maggiore sarà la radiazione termica irradiata. Le termocamere sono in grado di effettuare una mappatura della distribuzione di energia infrarossa emessa dal corpo, costruendo un'immagine che utilizza una scala di colori convenzionale.

Spesso utilizzati nelle aree molto affollate e frequentate, per regolamentarne l'accesso al fine di individuare persone con temperatura superiore ai 37,5°C, questi dispositivi forniscono la mappa termica del volto dell'individuo inquadrato, così come una normale fotocamera può restituire la sua immagine visibile.

Differenza tra termocamere e termometri IR. Se l'analisi delle caratteristiche e del funzionamento delle termocamere introduce il fact-sheet, altrettanto interessante è il paragrafo dedicato alle differenze con il termometro IR: "Entrambi - scrivono gli autori - possono misurare le temperature superficiali senza contatto. Mentre con un termometro IR è possibile misurare la temperatura di una ristretta area da distanze ravvicinate (nell'ordine dei cm), con le termocamere, invece, è possibile misurare la temperatura di un'area più estesa da distanze maggiori, fornendo delle mappe grafiche di temperatura delle superfici inquadrate, ottenibili con svariate misurazioni puntuali con i termometri IR".

Dai tatuaggi agli occhiali, fattori che possono influenzare la misurazione. Nello studio vengono inoltre indicati i fattori che possono influenzare la misurazione della temperatura con termocamera, fra gli altri: agenti atmosferici esterni come il freddo e il caldo; l'uso di cosmetici e tatuaggi in grado di condizionare la rilevazione della temperatura della pelle; l'utilizzo di particolari indumenti come cappelli e bandane oppure di dispositivi come gli occhiali. Possono condizionare la rilevazione della temperatura corporea anche i movimenti d'aria, l'esposizione diretta ai raggi solari o a radiazioni termiche, ad esempio a radiatori o stufe oppure a sorgenti luminose molto intense come lampade incandescenti o alogene che se dirette sul sensore termico possono alterare l'immagine termografica e interferire sulla rilevazione della temperatura.

Il fact-sheet analizza le varie tipologie di termocamera. La scheda informativa offre poi una panoramica sulle varie tipologie di termocamere. Molto simili ai termometri IR, i termoscanner portatili che sono normalmente provvisti di un display in grado di visualizzare l'immagine termica di ciò che si sta inquadrando, necessitano per il funzionamento di un operatore che li manovri. I termoscanner a totem sono, invece, i più semplici sistemi di rilevamento termografico non portatili, di solito "single target", ad essi occorre accostarsi per effettuare la misurazione. Ci sono poi i termoscanner con gate di scansione della temperatura in zone di mobilità pedonale che sono dotati di un varco d'accesso, attraversandolo, una termocamera opportunamente orientata effettua il rilevamento della temperatura. Infine i termoscanner a telecamera sono dispositivi di screening termografico adatti per aree ad alto traffico pedonale (aeroporti, stazioni, centri commerciali) capaci di inquadrare contemporaneamente più persone coprendo anche aree ampie e relativamente lontane.

Indicazioni operative per la rilevazione della temperatura tramite termocamera. Nella parte finale del documento sono descritte le indicazioni operative per la rilevazione della temperatura che possono essere ricondotte a quattro aree: minimizzazione delle fonti di errore legate all'ambiente; minimizzazione delle fonti di errore legate alla strumentazione e alla metodica; minimizzazione delle fonti di errore connesse alla persona; utilizzo del sistema di imaging termico per l'accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre il fact-sheet precisa che nell'ambito dei sistemi di imaging termico sono considerati dispositivi medici tutti quelli che posseggono i requisiti stabiliti dal regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Questi sistemi devono avere la marcatura CE che ne consente la libera circolazione nell'Unione europea e la messa in servizio in modo conforme alla loro destinazione d'uso. In base a questo regolamento, i sistemi di imaging termico, per essere considerati dispositivi medici per la rilevazione della temperatura corporea, devono essere classificati in categoria IIA.

Link al documento